

Eucaristia-Sotto le due specie-2001

CONGREGAZIONE DEL CULTO DIVINO

E DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

La Comunione sotto le due specie

Disposizione (Allegato al Prot. 291/01/ L)

La 'Institutio Generalis Missalis Romani' - approvata dal Santo Padre Giovanni Paolo II in data 20 aprile 2000 -, contiene al n. 283 diverse disposizioni che estendono, nell'ambito del solo Rito Romano, le possibilità della distribuzione della Santa Comunione sotto le due specie.

Lo scopo di questo breve studio non è di tracciare la storia di questa prassi liturgica e nemmeno di approfondire il senso di questa forma di ricevere il Sacramento del Corpo e Sangue del Signore Gesù, ma si tratta semplicemente di cercare di meglio spiegare la normativa in vigore al riguardo.

Ecco il testo della *IGMR*, n. 283:

'Communio sub utraque specie permittitur, præter casus in libris ritualibus expositos:

- a) sacerdotibus qui sacrum celebrare vel concelebrare non possunt;
- b) diacono et ceteris qui aliquod officium in Missa implent;
- c) sodalibus communitatum in Missa conventuali vel in illa quæ 'communitatis' dicitur, alimnis seminariorum, omnibus qui exercitiis spiritualibus vacant vel conventum spirituale aut pastoralementem participant.

Episcopus dioecesanus normas circa Communionem sub utraque specie pro sua dioecesi definire potest, etiam in ecclesiis religiosorum et in parvis coetibus servandas. Eidem Episcopo facultas datur Communionem sub utraque specie permittendi, quoties id sacerdoti cui uti pastori proprio communitas commissa est opportunum videatur, dummodo fideles bene instructi sint et absit omne periculum profanationis Sacramenti vel ritus difficilior evadat, ob multitudinem participantium aliamve causam.

Quod autem ad modum distribuendi fidelibus sacram Communionem sub utraque specie, et ad facultatis extensionem Conferentiæ Episcoporum normas edere possunt, actis a Sede Apostolica recognitis'

'Fuori dei casi segnalati nei libri rituali, la Comunione sotto le due specie eucaristiche si permette: a) ai sacerdoti che non possono celebrare o concelebrare la S. Messa;

b) al diacono e alle altre persone che svolgono qualche ufficio nella celebrazione della S. Messa;

c) ai membri delle comunità nella Messa conventuale oppure in quella che viene chiamata 'della comunità', agli alunni dei Seminari, a quelli che fanno esercizi spirituali oppure partecipano in adunanze spirituali o pastorali.

Il Vescovo diocesano può emanare per la sua diocesi norme sulla Comunione sotto le due specie, e queste debbono essere osservate anche nelle chiese dei religiosi e nelle Messe che si celebrano con piccoli gruppi. Si concede al Vescovo diocesano la facoltà di permettere la

Comunione sotto le due specie quando ciò sembrerà opportuno al sacerdote, in quanto pastore proprio di quella comunità a condizione che i fedeli abbiano ricevuto un'appropriate istruzione e venga escluso il pericolo di profanazione del Sacramento, oppure che il rito non diventi più difficile da compiere sia per l'elevato numero dei partecipanti, sia per un'altra giusta causa.

Per ciò che riguarda il modo di distribuire ai fedeli la Santa Comunione sotto le due specie, e nell'estensione di tale facoltà, la Conferenza dei Vescovi può emanare norme, le quali debbono essere sottoposte alla '*recognitio*' della Sede Apostolica'.

Queste norme liturgiche costituiscono un'estensione notevole di quanto finora stabilito, e sembra opportuno darne al riguardo qualche spiegazione.

I principi generali sono i seguenti:

a) Rimangono in vigore tutti i numerosi casi contenuti nella legislazione precedente e nei libri liturgici finora promulgati, per ciò che riguarda le diverse possibilità di distribuire la S. Comunione sotto le due specie.

b) I casi segnalati nelle lettere a), b) e c) sono riformulazioni o ritocchi di concessioni precedentemente ammesse.

c) D'ora in poi è competenza del Vescovo diocesano (e questo è un atto legislativo che non può essere delegato, cfr. cann. 135, § 2; 391) di emanare norme per la sua diocesi sulla distribuzione della Comunione sotto le due specie. La competenza del Vescovo è, conforme al diritto, *primaria* (cfr. can. 381, § 1), e non è sottoposta ad una previa autorizzazione della Conferenza Episcopale.

d) La competenza del Vescovo diocesano si estende sino a rimettere a ciascun sacerdote in quanto pastore proprio di quella comunità il giudizio sull'opportunità di distribuire la Comunione sotto le due specie, al di fuori dei casi segnalati nei quali essa viene sconsigliata.

e) Il paragrafo finale del n. 283 concede alle Conferenze Nazionali dei Vescovi la facoltà *sussidiaria* di legiferare in materia.

Questa facoltà deve essere correttamente intesa, cioè:

- I Vescovi membri dell'Assemblea della Conferenza *possono* emanare norme in materia, ma non è necessario che lo facciano. Se decidono di emanare norme, questo dev'essere perché lo giudicano necessario, e non per il semplice desiderio di legiferare.

- Se emanano norme, esse debbono essere approvate in seduta dell'Assemblea Plenaria della Conferenza, con la dovuta maggioranza dei 2/3 terzi dei membri aventi pieno diritto.

- Le norme approvate debbono essere sottoposte alla *recognitio* della Sede Apostolica, senza la quale non hanno valore vincolante.

- La materia dell'eventuale normativa è:

- il 'modo' della distribuzione della S. Comunione sotto ambedue le specie, cioè se bevendo il calice, se utilizzando un cucchiaino o una cannula, se per '*intinzione*'.
- L' 'estensione' della facoltà, stabilendo qualche restrizione richiesta dalle particolari circostanze generalizzate nell'ambito delle diocesi appartenenti alla Conferenza. È chiaro che le norme della legislazione particolare della Conferenza non possono né annullare le concessioni generali contenute nel diritto liturgico, e nemmeno annullare le facoltà del Vescovo diocesano.

Sembra che possa essere applicato un principio generale enunciato dal Concilio Vaticano II, sebbene in un'altra materia: 'la libertà non viene ristretta a meno che ciò sia necessario e nella misura che lo sia' (DH n. 7).

Sarebbe opportuno che i Vescovi diocesani studino quanto stabilito nel n. 283 della *IGMR*, ed emanino poche e semplici norme sulla distribuzione della Comunione sotto le due specie, sottolineando soprattutto i criteri pastorali affinché essa diventi uno stimolo per una fede sempre più consapevole del fatto che la Comunione eucaristica è partecipazione al Sacrificio di Cristo, che si fa presente in ogni celebrazione della S. Messa. Ricevere degnamente la S. Comunione è certamente ricevere il Corpo e il Sangue di Cristo, veramente e sostanzialmente presente sotto le specie eucaristiche, ma va sottolineato che questa *presenza* ha una dimensione sacrificale, poiché, nella celebrazione dell'Eucaristia, Cristo è presente come offerto in sacrificio ed è ricevuto come vittima della Nuova Alleanza: pertanto chi riceve la S. Comunione inserisce se stesso nel movimento di offerta che è quello di Cristo e che è la sostanza della vita cristiana (Rom 12, 1).

JORGE ARTURO Card. MEDINA ESTEVEZ

Prefetto

+ FRANCESCO PIO TAMBURRINO

Arcivescovo - Segretario

Appendice:

Elenco dei casi nei quali è possibile la Comunione sotto le due specie, secondo la legislazione liturgica in vigore:

Ordo Confirmationis, *Prænotanda* n. 13.

Ordo Initiationis Christianæ Adultorum, n. 368.

Ordo Celebrandi Matrimonium, n. 76.